



# COMUNE DI ALBINEA

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

### ORDINANZE DEL SINDACO

N. 8 DEL 31-05-2022

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI DETENERE, CONSUMARE, SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O DI METALLO (LATTINE) IN CENTRO AD ALBINEA DAL 01 GIUGNO 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Albinea da sempre attiva un intenso programma di iniziative e manifestazioni nel periodo estivo che interessano il centro capoluogo,
- Dette iniziative attirano l'attenzione a livello provinciale ed attraggono un notevole afflusso di pubblico,
- Anche per l'estate 2022 il programma risulta intenso e prevede pertanto un notevole afflusso di pubblico per le iniziative dei mesi estivi,

#### DATO ATTO che negli scorsi anni in iniziative analoghe:

- è stato riscontrato un notevole aumento del consumo di bevande in contenitori in vetro o lattine non solo negli spazi a ciò esplicitamente destinati dalle locali attività di somministrazione, produzione e vendita ma anche negli spazi pubblici adiacenti, tra i quali quelli ordinariamente destinati alla circolazione veicolare;
- al termine degli eventi si è riscontrata la presenza sul suolo pubblico e nelle aree private limitrofe (non di pertinenza degli esercizi di somministrazione/produzione/vendita) di molti contenitori di vetro o metallo di bevande abbandonate;
- sono stati rinvenuti nelle zone utilizzate come parcheggi frammenti di vetro derivanti dalla rottura dei contenitori di bevande;

**VALUTATA LA NECESSITÀ**, di predisporre disposizioni operative contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato dei contenitori in vetro e di metallo e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente a rimarcare il rispetto delle norme che regolamentano la vita e la convivenza civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità del paese;

**RITENUTO** dunque opportuno adottare misure di contrasto per l'abbandono dei contenitori in vetro che causano grave degrado urbano e possono essere un pericolo per l'incolumità delle persone;

**RILEVATA** l'opportunità in ragione di quanto sopra esposto nel periodo che va dal 01 giugno 2022 al 18 settembre 2022:

- di provvedere a **VIETARE** la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo da parte degli esercizi commerciali, dei circoli privati, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore **21.00 alle ore 06.00** del giorno seguente (nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, nonché dei prefestivi e dei festivi infrasettimanali);
- di provvedere a **VIETARE** a chiunque, dalle ore **21.00 alle ore 06.00** del giorno seguente (nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, nonché dei prefestivi e dei festivi infrasettimanali) di consumare, ma anche solo di detenere (il divieto è valido anche se i contenitori in questione sono chiusi e non idonei a fare consumare la bevanda nell'immediatezza), bevande in contenitori di vetro o di metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande all'uopo esplicitamente attrezzate al consumo sul posto;

**RITENUTO** opportuno per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra procedere ad individuare la zona interessata dalle disposizioni nelle seguenti vie o strade:

- Via Vittorio Emanuele II - SP 63 (tra la rotonda con la SP 21/37 e Piazza Cavicchioni),
- Via Crocioni,
- Piazza Cavicchioni,
- Via Caduti della Libertà,
- Via Morandi,
- Via Da Vinci,
- Via Giotto da Bondone,
- Via Leopardi,
- Via Verdi,
- Via Bonarroti,
- Via Garibaldi - SP63 (tra via Da Vinci e Piazza Cavicchioni),
- Parco Lavezza (parcheggi compresi),
- Parco dei Frassini;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD n° 773/1931, Capi III e IV, "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni");
- l'articolo 54 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) sulle attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- gli articoli 7 e 7 bis del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- il DM del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

**DATO ATTO** che lo schema della presente ordinanza è stata preventivamente comunicato in data 27/05/2022 pec. n. 8983 al Prefetto di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) e che nessun rilievo è pervenuto alla data di formale adozione della stessa;

**ORDINA**

**a far data dal 01 giugno 2022 al 18 settembre 2022**, dalle ore **21.00 alle ore 06.00** del giorno seguente (nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, nonché dei prefestivi e dei festivi infrasettimanali) nelle seguenti aree:

- Via Vittorio Emanuele II - SP 63 (tra la rotonda con la SP 21/37 e Piazza Cavicchioni),
- Via Crocioni,

Determinazione ORDINANZE DEL SINDACO n.8 del 31-05-2022 COMUNE DI ALBINEA

- Piazza Cavicchioni,
  - Via Caduti della Libertà,
  - Via Morandi,
  - Via Da Vinci,
  - Via Giotto da Bondone,
  - Via Leopardi,
  - Via Verdi,
  - Via Bonarroti,
  - Via Garibaldi - SP63 (tra via Da Vinci e Piazza Cavicchioni),
  - Parco Lavezza (parcheggi compresi),
  - Parco dei Frassini;
- **È VIETATA** vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo da parte degli esercizi commerciali, dei circoli privati, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - **È VIETATO** a chiunque di consumare, ma anche solo di detenere (il divieto è valido anche se i contenitori in questione sono chiusi e non idonei a fare consumare la bevanda nell'immediatezza), bevande in contenitori di vetro o di metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande all'uopo esplicitamente attrezzate al consumo sul posto;

#### **DISPONE CHE**

a) la presente ordinanza sia pubblicata:

- all'Albo on Line del Comune di ALBINEA per tutta la durata della sua validità;
- sul sito WEB del Comune di ALBINEA per tutta la durata della sua validità;

b) la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- alla Questura di Reggio Emilia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Stazione Carabinieri di Albinea;
- al Comando della Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE);

c) la presente ordinanza sia notificata:

- agli esercizi commerciali,
- ai circoli privati,
- ai laboratori artigianali,
- agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo;

d) la presente ordinanza sia resa ulteriormente nota (ma in modo non costitutivo dei divieti nella stessa previsti che si intendono efficaci con la sola pubblicazione all'Albo on Line), ai frequentatori delle vie/parchi meglio sopra indicati nel dispositivo attraverso la collocazione, da

parte del Comune di idonea segnaletica nei varchi di accesso a dette aree pubbliche o di uso pubblico, segnaletica che i titolari delle varie attività alle quali sarà effettuata la notifica in questione dovranno collocare nei pressi delle entrate ed uscite delle stesse;

- e) la verifica dell'ottemperanza della presente Ordinanza sia effettuata dalle Polizie ad ordinamento Locale e Statale che, a tal fine, verranno informate dell'adozione della presente ordinanza;

### RENDE NOTO CHE

- nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 7 bis Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) e punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 25,00 euro a 500,00 euro**;
- ai sensi dell'art. 16 della L. n° 689/1981 è ammesso, **entro 60 giorni** dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta **in euro 50,00**;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area LLPP-Patrimonio-Ambiente, Ing. Fabio Garlassi;
- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

IL SINDACO  
f.to Sig. Nico Giberti

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 573 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 31-05-2022 al 15-06-2022.

Lì, 31-05-2022

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

lì 31-05-2022

IL SINDACO  
f.to Sig. Nico Giberti